

Comunicazione alle imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio nell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi

(2023/C 10/06)

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2024 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell'Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(1\)](#) sui gas fluorurati a effetto serra (di seguito «il regolamento»). Nella presente comunicazione i riferimenti all'Unione si intendono comprensivi dell'Irlanda del Nord [\(2\)](#).
2. Con il termine «idrofluorocarburi» (HFC) si intendono le sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle sostanze seguenti:
HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
3. L'immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO₂ equivalente all'anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.
4. Al momento dell'immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatori di HFC sfusi nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» [\(3\)](#), a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi [\(4\)](#). La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l'importazione. Analoga licenza è necessaria per l'esportazione di HFC [\(5\)](#).
5. A norma dell'allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento è sottratta dalla quantità massima di idrofluorocarburi che possono essere immessi in commercio nel 2024.
6. Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono conservati online nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Tutti i dati ivi contenuti, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.
7. Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 12 della presente comunicazione.
8. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l'impresa che intende ottenere quote dalla riserva deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire il corretto trattamento della domanda di registrazione, compresa l'eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi due settimane prima dell'inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 20 febbraio 2023. Per le domande pervenute dopo tale termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione. Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili nel sito web della DG CLIMA [\(6\)](#).

9. L'impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2024 nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso tra il 6 marzo 2023 e il 5 aprile 2023, ore 13:00 CET. Le indicazioni su come presentare una dichiarazione sulle quote sono disponibili sul sito web della DG CLIMA [\(1\)](#).
10. La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 5 aprile 2023, ore 13:00 CET.
11. Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 4 e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.
12. L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione stabilisce che, ai fini della distribuzione delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014.
13. La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2024 tramite il «portale F-Gas e sistema di licenze HFC».
14. L'iscrizione nel «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2024 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2024.

[1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ITA

[2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT) [Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT)

[3](https://webgate.ec.europa.eu/fgas) [Il registro è stato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento \(UE\) n. 517/2014: https://webgate.ec.europa.eu/fgas](https://webgate.ec.europa.eu/fgas)

[4](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=IT) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=IT>

[5](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375) [Cfr. l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/1375 della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375)

[6](https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_f-gas_guidance_document_en.pdf) https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_f-gas_guidance_document_en.pdf

[7](https://climate.ec.europa.eu/system/files/2020-02/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf) https://climate.ec.europa.eu/system/files/2020-02/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf